

Codice DB1424

D.D. 4 novembre 2013, n. 2611

**L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Pontechianale (CN) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento: "Realizzazione pista di trasferimento Pineta Nord - Campo Scuola e regolarizzazione pista denominata Diretta" in Comune di Pontechianale (CN).**

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza inoltrata dal Comune di Pontechianale - ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45 - pervenuta in data 14.10.2013, prot. n. 63506/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori denominati "Realizzazione pista di trasferimento Pineta Nord – Campo Scuola e regolarizzazione pista denominata Diretta" in Comune di Pontechianale (CN);

Preso atto dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 65681/DB14.20 del 24.10.2013;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso del suolo che interessi una superficie definita "bosco" di area superiore a 5.000 m<sup>2</sup>;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

#### IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28.07.2008;

*determina*

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45 il Comune di Pontechianale (CN) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di "Realizzazione pista di trasferimento Pineta Nord – Campo Scuola e regolarizzazione pista denominata Diretta" in

Comune di Pontechianale, sulla superficie di cui al foglio n. 23 mappali vari del Catasto del Comune di Pontechianale, di area complessiva pari a 4.784 m<sup>2</sup>, di cui 2.363 m<sup>2</sup> soggetta a vincolo idrogeologico, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all'istanza, che si conserva agli atti.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
2. le operazioni di scavo e riporto dovranno essere precedute da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzato a un successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione;
3. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti a evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
4. dovranno essere eseguite le operazioni di inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare una copertura vegetale, sulle aree interferite, efficace e in grado di mitigare gli effetti dell'erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le semine in caso di non soddisfacente riuscita degli stessi;
5. dal momento che la pista in progetto può essere interessata, in particolari condizioni meteonivometriche, dalla dinamica della valanga denominata "Valanga delle Rocce Giton", come correttamente segnalato a pag. 19 dell'elaborato progettuale "Relazione geologica-nivologica", dovrà essere attuata una gestione del rischio attraverso l'elaborazione di un Piano di sicurezza valanghe, basato sull'acquisizione con metodo scientifico di dati meteonivometrici e di stabilità del manto nevoso, e gestito dalla Società esercente attraverso la chiusura preventiva della pista in condizioni critiche e operata da personale qualificato e residente in valle (o comunque in zona di pronta reperibilità), in possesso di titoli professionali rilasciati dall'A.I.NE.VA. (Associazione Interregionale Neve e Valanghe). Si rammenta, infatti, che la normativa regionale (L.r. 26.01.2009, n. 2) prevede l'obbligo a carico del soggetto Gestore di *"disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici"* (art. 18 comma e); pertanto, per garantire l'esercizio della pista in progetto, così come di tutto il comprensorio, in condizioni di sicurezza, si ritiene opportuno che venga redatto apposito Piano di gestione del rischio, basato sul monitoraggio delle condizioni meteorologiche e nivometriche dell'area e finalizzato alla valutazione delle sussistenze di tali condizioni;
6. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine dei lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si deroga dagli art. 8 e 9 della L.r. 45/89 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico realizzata da Ente pubblico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. 10.02.2009 n. 4 sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio; la compensazione dovrà essere effettuata nel rispetto del relativo progetto allegato alla documentazione che si conserva agli atti. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione degli interventi compensativi. In base alla tipologia di intervento

compensativo dovranno essere seguite le procedure di comunicazione previste dal Regolamento forestale vigente.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini